

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AVEZZANO COMES, LUCCHI, FORMICA e FOSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1969

Modifica dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 19,
recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14, n. 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, esclude l'applicazione dei benefici ai galleggianti di ogni specie, con la sola eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

Tale esclusione, interpretata alla lettera, comporta l'impossibilità di concedere le agevolazioni, previste per le nuove costruzioni e trasformazioni, ai pontoni galleggianti, ormai entrati nell'uso corrente, specie nel Nord Europa, a seguito dei considerevoli sviluppi assunti dalle attività petrolifere e conseguenti prospezioni del fondo marino.

Evidentemente la legge, nel dettare le esclusioni dall'applicazione dei benefici, si riferisce — parlando di galleggianti — ai pontoni o bettoline, addetti ai servizi ausiliari nelle rade e nei porti.

Anche alcuni cantieri italiani sono riusciti ad inserirsi nel campo della costruzione di grossi pontoni, da adibirsi a ricerche di carattere industriale o scientifico in prossimità di coste o in alto mare. Tali unità

sono comunemente chiamate « isole galleggianti » e non rappresentano una novità, nemmeno in Italia.

Purtroppo i nostri cantieri, non godendo delle agevolazioni concesse dagli altri Paesi della Comunità europea anche per questo settore e non potendo perciò praticare prezzi competitivi, come imporrebbe la dinamica del mercato internazionale, si sono trovati e si troveranno in condizioni di inferiorità.

Una simile preclusione, che in atto costituisce una vera e propria lacuna, contraria allo spirito stesso della legge agevolativa, può e deve essere evitata, nel precipuo interesse dei cantieri italiani, così largamente dipendenti dalla domanda estera in tema di nuove costruzioni ed anche in considerazione dell'attività di ricerche sottomarine, che si è di recente iniziata nel Mediterraneo ad opera delle nostre coraggiose industrie petrolifere.

Allo scopo quindi di allargare le possibilità di lavoro dei cantieri navali nazionali, perpetuamente minacciati dal pericolo della

crisi e della conseguente disoccupazione, urge modificare opportunamente il testo della legge 4 gennaio 1968, n. 19, adeguando la norma alla realtà odierna, vista sia nella sua concretezza sia nelle sue tendenze e spinte evolutive, in relazione al progresso tecnico ed economico in corso.

Deve precisarsi che il disegno di legge proposto all'approvazione del Senato non costituirebbe alcun aggravio di spesa, introducendo esso una norma di carattere interpretativo e non già una norma di carattere innovativo con conseguente necessità di ulteriori stanziamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il punto 1 del primo comma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, è sostituito dal seguente:

« 1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti destinati ai servizi ausiliari nelle rade e nei porti, ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa e dei pontoni galleggianti, anche se non dotati di auto-propulsione, destinati a ricerche di carattere scientifico o industriale in prossimità di coste o in alto mare ».